

**Sviluppi del pensiero giuridico romano fra II e III secolo.
A proposito degli *Scriptores iuris Romani*
(Rende, 17 febbraio 2023)***

1. Nei saluti di rito di Fara Nasti si è colto subito lo spirito dell’iniziativa. Il convegno di Rende ha chiuso, in effetti, un ciclo di quattro brevi ma intensi incontri¹, accomunati dall’opportunità di dare avvio a una discussione critica sui volumi dedicati agli *Scriptores iuris Romani*. I saggi pubblicati nelle due serie in cui l’ERC AdG 2014 diretto da Aldo Schiavone si sostanzia – gli *Scriptores* sono infatti affiancati dai *Subsidia*² – ammontano ad oggi a più di venti³, cui si aggiungono gli atti dei convegni organizzati nel corso dello svolgimento del progetto europeo⁴: un numero davvero considerevole⁵. In ciascuna di queste occasioni è stata isolata una serie di macro-argomenti suscettibili di ulteriori sviluppi, riconducibili a tre grandi quadri, a loro volta articolati lungo un vasto arco temporale: la letteratura giuridica problematica; il rapporto giurisprudenza-legislazione imperiale; la nascita del diritto pubblico. È difficile sottrarsi all’impressione che la prassi amministrativa abbia preceduto la riflessione teorica dei *prudentes* sulle opere incentrate su tali temi. Interrogarsi sul quando e sul come siffatta attenzione sia emersa, impone dunque un ulteriore confronto: occorre cioè chiedersi quanto – rispetto alle tre aree tematiche poc’anzi individuate – la pubblicazione dei libri dedicati agli *Scriptores* abbia concorso a rendere lo scenario più nitido.

Assunta la presidenza, Francesco Grelle ha introdotto la prima sessione “*Fra let-*

* Il paragrafo 1 è di Iolanda Ruggiero, il paragrafo 2 di Sergio Castagnetti.

¹ A cominciare dal seminario su “Paolo e Ulpiano: nuove riflessioni. A proposito degli ‘*Scriptores iuris Romani*’” (Bologna, ottobre del 2022), cui sono seguiti gli incontri su “*I libri institutionum*: dagli Antonini ai Severi. A proposito degli ‘*Scriptores iuris Romani*’” (Pavia, dicembre 2022), nonché su “Problemi e metodi della storiografia sui giuristi repubblicani. Un seminario a partire dai volumi degli *Scriptores iuris Romani*” (Siena, gennaio 2023).

² Si tratta di una nuova sezione della Collana, dedicata all’approfondimento monografico di temi e di figure del pensiero giuridico romano. A differenza dalla serie principale, i lavori in essa contenuti non sono corredati dall’edizione commentata delle opere di volta in volta prese in esame. Ai due numeri già editi – G. Falcone, *Studi sui commentarii ‘istituzionali’ di Gaio. I. Formazione e natura del testo*, Roma-Bristol 2022; S. Barbati, *Manio Manilio. Marco Giunio Bruto. Publio Mucio Scevola. ‘Qui fundaverunt ius civile’*, Roma-Bristol 2022 – si aggiungerà presto F. Nasti, *L’enchiridion di Sesto Pomponio. Una ricostruzione*, Roma-Bristol 2023.

³ L’elenco può consultarsi nel sito dell’editore: www.lerma.it.

⁴ Eedit da Giappichelli: A. Schiavone (a c. di), *Giuristi romani e storiografia moderna. Dalla Palingenesia iuris civilis agli Scriptores iuris Romani*, Torino 2017 (*Jurist and Legal Science in the History of Roman Law*, edited by Fara Nasti and Aldo Schiavone, Translated by Peter Christie, London and New York, Torino 2021); P. Bonin, N. Hakim, F. Nasti, A. Schiavone (a c. di), *Pensiero giuridico occidentale e giuristi romani. Eredità e genealogie*, Torino 2019; G.M. Vian, *Pensiero giuridico romano e teologia cristiana tra il I e il IV secolo*, Torino 2020.

⁵ Il primo volume, dedicato a Quinto Mucio Scevola, è stato pubblicato già nel 2018: J.-L. Ferrary, A. Schiavone, E. Stolfi, *Quintus Mucius Scaevola. Opera*, Roma 2018.

teratura problematica e legislazione imperiale”, non esitando a definire la collana *SIR* un’opera monumentale. Nella storia dell’antichistica i lavori di Aldo Schiavone segnano, a tutti gli effetti, delle tappe fondamentali, denotando la formidabile capacità organizzativa del suo autore: dai Seminari dell’Istituto Gramsci alla direzione della ‘Storia di Roma’ edita da Einaudi in uno straordinario sodalizio con Arnaldo Momigliano. I volumi oggetto della discussione risentono del fascino delle ricostruzioni sulla genesi della struttura giurisprudenziale: su di esse si erge l’edificazione del ‘sistema imperiale’ del tardo principato a ridosso della riorganizzazione diocleziana. Vi aleggia il fantasma della statualità, che in qualche modo nasce, ma non ha una completa percezione di se stessa. Cinquant’anni fa la possibilità di ricostruire la personalità dei giuristi romani appariva lontanissima. Ma è innegabile riconoscere, alle spalle degli imperatori e della loro attività normativa, la presenza dei *prudentes*. Grelle ha rammentato in proposito un seminario svoltosi nell’appartamento napoletano di Mario Bretone, in occasione della pubblicazione delle *Textstufen* di Franz Wieacker: il problema della tradizione testuale delle opere giurisprudenziali divenne da allora in poi il catalizzatore di una nuova area di ricerca. La collana diretta da Aldo Schiavone s’inscrive in questa fase della tradizione letteraria dei *prudentes*, rendendola percepibile a tutto tondo. Grelle ha auspicato quindi un futuro lavoro sui giuristi tardoantichi, condotto proprio sulle orme degli *Scriptores*.

A loro volta, Orazio Licandro e Nicola Palazzolo hanno presentato i risultati delle rispettive indagini su Papirio Giusto⁶, la cui biografia si è a lungo collocata in un cono d’ombra a causa dell’inesistenza di notizie (dirette e indirette) sulla sua figura. La ricostruzione proposta conserva pertanto un inevitabile carattere indiziario. In ogni caso, in base a un’intuizione di Schulz, iscrizioni e papiri consentono di identificare *Papirius Iustus* con un alto funzionario di rango equestre, assiduo frequentatore di archivi pubblici e privati. È plausibile una sua formazione a Berito e un suo successivo inserimento nei gangli più importanti della burocrazia imperiale, all’interno del più ampio processo di mobilità e di integrazione delle élites orientali; egli fu pertanto testimone dell’incontro dei gruppi dirigenti romani con quelli delle province. Licandro ha proposto una nutrita serie di spunti, a partire dall’identità del giurista, soprannominato ‘Giusto’ (un dato che rinvia a una tradizione manoscritta di matrice orientale) per essere miseramente finito – se si presta fede al racconto di Cassio Dione – sotto la scure degli effetti paranoici di Commodo. La sua attività è avvolta da un buio ancor più fitto. È autore di una singolare raccolta di costituzioni imperiali, prive di commento (i *Digesta* ne conservano 18 frammenti), probabilmente composta nel nuovo formato editoriale del *codex*: un’assoluta novità per i canoni espositivi di questo genere letterario. Nicola Palazzolo si è pronunciato per la plausibile compilazione dei *Libri de constitutionibus* in più tempi: una prima parte nel corso del principato dei *divi fratres*; una seconda negli anni della coreggenza con Commodo; un’ultima (della quale non si conserva però traccia) sotto il solo Commodo. Ha quindi esposto il problema della connessione tra l’opera di Papirio Giusto e i codici diocleziani, e dunque del più generale rapporto fra giuristi e *constitutiones principum*. Quanto al metodo di lavoro seguito dall’autore, ci si scontra immediatamente con la

⁶ O. Licandro, N. Palazzolo, *Papirius Iustus. Libri XX de constitutionibus*, Roma-Bristol 2021.

difficoltà del numero davvero esiguo di frammenti traditi dai *Digesta*. Un indizio molto forte, tuttavia, è dato dall'ampiezza dell'opera (20 libri): la raccolta doveva contenere un numero considerevole di costituzioni. Un altro dato significativo si riscontra nell'ambiguità del termine 'massimazione' riferito, in effetti, a due operazioni ben distinte. In primo luogo, esso indica la riduzione formale dei provvedimenti normativi imperiali, in modo da conferir loro un carattere di uniformità; in secondo luogo l'attività, del tutto diversa, di sunteggiatura di testi che in origine dovevano essere molto più lunghi e complessi, allo scopo di estrarne il principio giuridico: quest'ultima non poteva che essere compiuta dai giuristi. Nei *Libri XX de constitutionibus* sono comprovate entrambe queste modalità operative. Sulla struttura dell'opera – e quindi sul suo effettivo contenuto – si sono fronteggiate due posizioni radicali: cronologica (Huschke, Karlowa, Berger; in Italia Scarlata Fazio) e sistematica (Lenel, il quale esprimeva un giudizio nettissimo sul contenuto del secondo libro: *totum pertinere ad ius municipale*). A giudizio di Palazzolo, la prima posizione è inammissibile. I rescritti sembrano piuttosto riguardare materie connesse all'amministrazione delle *civitates*. Questa seconda opzione, confermata dai frammenti pervenutici, si rivela in effetti funzionale alla pratica forense e alla prassi della *recitatio* processuale. Ma la tesi dell'ordine sistematico non deve accogliersi supinamente: lo stesso Lenel ammetteva la difficoltà di indicare la possibile successione degli argomenti. Così inteso – una raccolta di costituzioni imperiali di Marco Aurelio e di Lucio Vero redatta in base all'argomento trattato – lo scritto di Papirio Giusto appare il frutto di un'operazione del tutto originale, caratterizzata da un'estrema raffinatezza concettuale.

Sergio Castagnetti ha illustrato i principali esiti del lavoro dedicato ai *Libri membranarum* di Nerazio Prisco⁷. Lo studioso ha in primo luogo tracciato le principali tappe del *cursus honorum* del giurista, passando a descriverne i rapporti con Traiano e con il suo *consilium*, nonché quelli con Adriano. Se sul titolo dell'opera e sulla sua attribuzione non sorgono dubbi, il significato del termine *membranae* – spesso tradotto con 'pergamene', un tipo di materiale abbastanza diffuso in base alle testimonianze di Quintiliano, di Orazio e di Marziale – può essere invece suscettibile di ulteriori chiarimenti. Se ne suggerisce l'impiego nel senso di 'appunti', ipotizzando una scrittura graduale del lavoro, libro per libro e in tempi diversi. Si tratterebbe, in sostanza, di testi appuntati a mano da Nerazio, ordinati cronologicamente, in seguito rielaborati dall'autore e trasformati per la pubblicazione, relativi a materiali di età adrianea: i brani eterogenei che li compongono vertono, in effetti, su problemi affrontati nel *consilium principis*. Tale sorta di 'lavorio sulle bozze' fu probabilmente completato dopo le campagne daciche. In esso – ad eccezione della *lex Aquilia* e di un imprecisato senatoconsulto a proposito delle *clarae personae* – non si rinvencono citazioni di provvedimenti normativi. Dopo aver fornito cenni sullo stile, sulle espressioni tipiche e sulle modalità argomentative dei *Libri membranarum*, Castagnetti ha proposto un'ipotesi sui loro destinatari: benché Nerazio, quando cominciò a scrivere, non avesse in mente un lettore ben identificato, è possibile che la sua opera sia stata rivolta ai giudici, a mo' di guida.

⁷ S. Castagnetti, *L. Neratius Priscus. Membranarum libri VII*, Roma-Bristol 2023.

È toccato poi ad Alessia Spina proporre i risultati del volume dedicato ai *Quaestionum libri XX* di Q. Cervidio Scevola⁸. A un ritratto del giurista – la studiosa si è soffermata sul nome, sulla sua partecipazione alla vita politica nell'età degli Antonini e dei Severi, nonché sulla sua provenienza – è seguito uno sguardo a quello che verosimilmente costituì il suo 'mondo': si è infatti descritto il rapporto fra tradizione giurisprudenziale e *ius novum* e quello fra Scevola e gli imperatori. La discussione si è quindi spostata sui venti libri di *quaestiones*, composti probabilmente nel momento conclusivo della vita di Scevola, tra il 180 e il 192 d.C., coincidente con i primi anni del principato di Commodo. Di essi è stata trasmessa soltanto un'esigua parte, corrispondente a circa 60 frammenti dei *Digesta* giustinianeî: i commissari talvolta hanno conservato un ampio stralcio della *quaestio*; talaltra, invece, hanno ridotto il pensiero scevoliano in poche righe. Fa eccezione 6 *quaest.*, D. 28.2.29, contenente un'intera lezione del maestro in tema di postumi. È stato poi affrontato il problema della denominazione dell'opera, variamente indicata nelle fonti: *Libri quaestionum (index Florentinus)*, *Variae quaestionum (inscriptio di Marcian. liber sing. de form. hypoth., D. 20.3.1.2)*. Si tratta del medesimo scritto o di una raccolta diversa? La studiosa propende per la prima soluzione, ammettendo come nel III secolo fosse comune il semplice impiego di *Libri quaestionum*. Dello scritto, che segue in genere l'ordine editale, si conserva la ricostruzione palinogenetica proposta da Lenel, affidabile nella sua architettura. I contenuti, coincidenti con schemi negoziali e figure proprie del *ius civile*, sembrano invece evitare i problemi della prassi provinciale. Uno sguardo alle citazioni giurisprudenziali consente di individuare in Giuliano la figura più rappresentativa: il dialogo fra costui e Scevola emerge di frequente attraverso il pensiero di Africano, di Marcello e di Meciano. La tradizione individua in Cervidio Scevola il maestro dell'intera generazione di giuristi severiani; e l'esame dei brani delle *Quaestiones* conferma tale legame con la giurisprudenza successiva. Dopo aver fornito alcuni esempi dello stile dell'autore, Alessia Spina ha introdotto un ulteriore profilo d'indagine, concernente la natura – reale o fittizia – dei casi trattati: emergono, in proposito, connessioni tra momento teorico e aspirazione pratica.

A questo punto ha avuto luogo una comunicazione non programmata di Roberto Marcucci, Presidente del consiglio di amministrazione dell'Erma, nonché Direttore editoriale, relativa alla disseminazione dei risultati scientifici del progetto ERC. Il successo della Collana *SIR* è garantito dal numero di titoli venduti, ammontante – nell'ottobre 2022 – a circa 1400 unità. Nel febbraio 2023, la cifra si è attestata attorno a 1700, con un incremento del 25 per cento su un totale di 15 titoli editi. La diffusione è avvenuta su scala mondiale: dall'Australia, all'Austria, al Belgio, al Brasile, alla Bulgaria, al Canada, al Cile, alla Cina, alla Francia, alla Germania, alla Gran Bretagna, all'Italia (ove si sono superate le 1345 vendite su cartaceo), ai Paesi Bassi, alla Polonia, al Portogallo, alla Spagna, agli Stati Uniti, alla Svizzera. Quanto alla tipologia di cliente, si spazia dai privati alle biblioteche, dai distributori ad Amazon. Si registra una prevalenza delle istituzioni sui privati e della carta sul digitale: un dato che induce a riflettere. Non può dunque che auspicarsi un futuro per la Collana; un primo passo in questa direzione po-

⁸ A. Spina, *Q. Cervidius Scaevola. Quaestionum libri XX*, Roma-Bristol 2021.

trebbe consistere nell'accogliere la proposta di tradurre in inglese alcuni volumi.

Si è dato quindi avvio alla Tavola Rotonda (I parte), prevista per le ore 12. Andrea Lovato e Giovanni Luchetti hanno discusso il lavoro su Papirio Giusto. Soprattutto con riferimento a questo autore, l'importanza del progetto europeo coordinato da Aldo Schiavone è tangibile: Orazio Licandro e Nicola Palazzolo hanno svelato la figura del giurista, portandone alla luce la carriera e la prosopografia. Si è altresì registrato un cambiamento nel *modus operandi* dei *prudentes*: stabilendo il primato della norma imperiale costoro offrono alla prassi dei tribunali principî applicabili a casi analoghi. Nel quadro disegnato da Andrea Lovato, Giovanni Luchetti ha approfondito alcune tematiche, reputando corretta l'intuizione di Fritz Schulz. Quanto al titolo, non può escludersi la possibilità di un inserimento giustiniano: non si tratterebbe un comportamento isolato. Un altro aspetto interessante concerne l'ordine paligenetico seguito. In proposito, Luchetti ha avanzato qualche dubbio sul tentativo di superare Lenel: nel caso dei *Libri de constitutionibus* è molto difficile andare oltre la sua ricostruzione. Il problema-chiave rimane in ogni caso il rapporto tra il giurista e la legislazione imperiale: Papirio, riferendo i provvedimenti normativi in modo completamente diverso dagli autori precedenti e successivi, si appropria in maniera singolare alle *constitutiones principum*: 'massima', ma non commenta. Da parte sua, Valerio Marotta ha apprezzato il lavoro di Castagnetti su Nerazio, davvero ammirevole per dare ordine a una serie di informazioni che avrebbero potuto travolgere qualsiasi altro studioso. Nell'accennare alla particolare fortuna politica del giurista – ricostruita grazie ai fondamentali lavori di Giuseppe Camodeca – si è sottolineato un ulteriore dato: Nerazio è il primo a utilizzare il termine *origo* in un contesto particolarmente significativo, quello di *origo* materna (3 membr., D. 50.1.9). Ci si può ancora interrogare sulle ragioni che hanno interrotto la carriera politica del nostro autore, al quale fu negato l'onore del secondo consolato. Ebbene, un indizio degno di considerazione emerge dall'*Historia Augusta* (*vita Hadr.* 4.8), ove compare l'intenzione di Traiano di designare Nerazio e non Adriano come proprio successore. È vero: quest'opera pone gravi problemi e presuppone differenti livelli di lettura. Ma quando il biografo descrive le vicende della successione di Adriano, è possibile che non menta del tutto: l'imperatore morì *invisus omnibus*. Del resto, le vicende che contrascegnarono la sua stessa divinizzazione sono state burrascose. Infine, Gianni Santucci ha proposto interessanti osservazioni sui lavori di Sergio Castagnetti e di Alessia Spina. Del libro dedicato a Nerazio Prisco ha particolarmente apprezzato la resa italiana della parola *membranae* come appunti, che accompagnarono il loro autore per tutta la vita. Riguardo al contenuto dell'opera lo studioso ha sottolineato come Paolo trovasse Nerazio particolarmente congeniale; interessante appare la sua concezione del *ius*: un diritto che deve essere finito e quindi organizzato in termini di logica tradizionale al suo interno. Passando al Volume dedicato a Cervidio Scevola, Santucci ha suggerito all'autrice un confronto del maestro con Africano. Vivaci osservazioni sono poi state proposte con riferimento alla tipologia della *quaestio*: una struttura dialogica molto interessante, di una didattica avanzata e non istituzionale.

2. Dopo l'intervallo previsto si è aperta, sotto la presidenza di Michael Rainer, la II sessione su '*La costruzione del diritto pubblico*'.

Nel presentare il proprio libro su Macro⁹, Sergio Alessandri ha ricordato come l'argomento gli sia stato suggerito da Francesco Grelle anni addietro. Soprattutto in base all'onomastica, Detlef Liebs aveva sostenuto l'origine africana del giurista, la cui esperienza negli alti ranghi dell'amministrazione emerge dal complesso delle sue opere, molto peculiari su alcuni argomenti: infatti l'*Ad legem XX hereditatium* rappresenta l'unico scritto a noi pervenuto sul tema, rispetto al quale, pertanto, colma una lacuna. Alessandri ha poi sviluppato alcuni punti riguardanti questo e gli altri lavori trattati nel volume. Il *De officio praesidis* mostra, per alcuni aspetti, continuità con il *De officio proconsulis* di Ulpiano e intende essere una sorta di manuale del buon governatore. I destinatari del *De appellationibus* e dei *Libri de publicis iudiciis* s'identificano invece nei funzionari; in ciascuno di tali scritti si superano le precedenti posizioni dottrinali. Nel *De re militari* Macro si addentra nel tema senza possedere una particolare competenza in quel settore: ampio spazio viene dedicato al *peculium castrense* e al *testamentum militis*; la problematica delle sanzioni, non affrontata in modo autonomo, risulta connessa con gli speciali trattamenti dati ai militari. Il fatto che i contenuti dell'opera si basassero su provvedimenti imperiali spiega la scarsità delle citazioni giurisprudenziali.

La discussione si è poi spostata sul volume dedicato ai *Libri excusationum* di Modestino¹⁰. Nell'esposizione si sono alternati i tre autori. Gloria Viarengo ha ricordato che l'opera, in greco, non ci è pervenuta interamente, ma in larghi stralci. Si concreta in un lavoro antesignano delle raccolte di *iura* e *leges*, come annuncia lo stesso giurista nel proemio. Dell'argomento – la nomina o esonero di tutori e curatori – si occupò anche Ulpiano in alcuni brani trasmessi dai *Fragmenta Vaticana*. I suoi precedenti s'identificano nei libri *De officio praetoris tutelaris*. La studiosa ha accennato alle proprie ricerche passate sull'argomento, relative all'identificazione di Modestino – condividendo, in proposito, le posizioni di Christol e Sablayrolles – e alla sua connotazione, in un certo senso, come di un giurista 'sotto tono', poco originale rispetto ad altri. Egli, infatti, si dedicò soprattutto all'insegnamento, benché la sua produzione più matura contenga delle novità, quali ad esempio una tecnica finalizzata alla differenziazione che progressivamente si affina. Rispetto al passato, sembrano non paiono esservi più dubbi sul luogo della sua origine, l'Asia minore, così come sul nome romanizzato: con i coautori del volume, la relatrice ha sostenuto che il greco di Modestino non si identifica con quello di un ellenofono, ma senz'altro con quello di un buon intellettuale. Il rapporto con Ulpiano emergente da quest'opera ricorda un giovane che loda un maestro ancora vivo (lo chiama *kratistos*): che si tratti di un'opera giovanile si ricava dalle costituzioni imperiali citate; probabilmente Modestino ha composto il testo sotto la guida di Ulpiano. Anche la peculiare scelta linguistica, poi abbandonata, non avrebbe potuto attuarsi se non in un tale contesto. Gloria Viarengo si è poi soffermata sull'identificazione del destinatario dell'opera (Egnatius Dexter). I *Libri excusationum* rappresentano l'unico

⁹ S. Alessandri, *Aemilius Macer. De officio praesidis. Ad legem XX hereditatium. De re militari. De appellationibus*, Roma-Bristol 2020.

¹⁰ A. Maffi, B. H. Stolte, G. Viarengo, *Herennius Modestinus. Excusationum libri VI*, Roma-Bristol 2021.

caso in cui i giustiniani conservano il proemio dell'opera, in genere destinato a non essere impiegato in quanto non funzionale ad applicazioni pratiche. Incontriamo qui il termine *didaskalia*: se, da un lato, si può pensare che esso riguardasse il processo, non si può, dall'altro, escludere una sua connessione con la formazione, su questo tema, di esperti di diritto che assistevano i privati nelle province ellenofone.

Alberto Maffi si è soffermato sulla lingua dell'opera, su cui rimane fondamentale lo studio di Altmann del 1955: Modestino – pur scrivendo direttamente in greco – aveva in mente degli originali in latino. La nostra conoscenza del greco giuridico si presenta tuttavia problematica: i soli esempi che abbiamo a riguardo, concernenti il diritto privato, sono i papiri, che nel nostro caso non aiutano molto a spiegare le origini della lingua usata da Modestino, il quale spesso ricorre a delle parafrasi della terminologia latina.

Bernard Stolte ha insistito sul tema linguistico, occupandosi della trasmissione dell'opera avvenuta comunque attraverso i *Digesta*, il che ha dato vita a casi di approccio critico al testo del giurista o a malintesi: ad esempio, in D. 27.1.14.4, ove il greco fu copiato dalla prima mano della *Florentina* e corretto dalla seconda, che mostrò di non averne compreso il contenuto.

A questo punto ha preso parte ai lavori Aldo Schiavone. Tirando le fila del discorso, ha ribadito l'importanza della storia del pensiero giuridico romano come storia non chiusa in sé, ma inserita nel più ampio ambito della storia della cultura antica. A tale finalità contribuisce senz'altro la Collana *SIR*. Egli ha inoltre auspicato un ulteriore approfondimento sulla storia delle istituzioni e del pensiero giuridico severiano.

Ha avuto quindi luogo la II parte della Tavola Rotonda. Fabio Botta ha proposto alcune osservazioni puntuali sul libro scritto da Licandro e da Palazzolo, valorizzando l'opera intellettuale di Papirio Giusto nella riproduzione e massimazione delle costituzioni imperiali. Quanto al volume di Alessia Spina, dedicato a Cervidio Scevola, ha apprezzato in particolare il commento di D. 24.3.47, che apre a nuove interpretazioni alcuni aspetti del processo criminale. Del lavoro di Sergio Alessandri ha condiviso sostanzialmente le conclusioni e alcune osservazioni: ad esempio, l'attitudine di Macro per le definizioni, congeniale pure ai giustiniani. Alle spalle della corrente storiografica che ha espresso il lavoro *SIR* Botta ha ravvisato l'influsso della scuola napoletana riconducibile a Tullio Spagnuolo Vigorita e, a ritroso, a Mario Lauria e a Francesco De Martino. Giovanni Luchetti ha discusso il libro su Modestino concordando con Gloria Viarengo sulla datazione precoce dello scritto. Egli ha manifestato tuttavia un atteggiamento di prudenza sul rapporto di subordinazione del giurista rispetto a Ulpiano: in effetti, tale rapporto non sarebbe confermato in tutto il testo con le stesse modalità espressive (pensiamo, in proposito, all'utilizzo non costante di *kratistos*). L'uso del greco, in grado di dimostrare lo scopo dell'opera – ciò quello di far conoscere il diritto ai provinciali – si spiega in relazione alla persona del destinatario, probabilmente un funzionario imperiale, più che in relazione alla data di composizione. In ogni caso il greco usato non è la lingua madre del giurista (come sostengono gli autori) e appare altresì diverso da quello usato dai bizantini. I passi sono pensati anche in funzione della *recitatio* processuale. L'interlocutore difficilmente s'identifica con un lettore al quale s'insegna qualcosa; il testo, piuttosto, costituisce un prontuario per chi deve giudicare e per chi deve produrre delle prove. Sempre a proposito del libro su Modestino, Valerio Marotta ha approvato

la datazione più risalente. Inoltre il termine *didaskalia* fa pensare più a un'applicazione pratica, alla guida su come procedere nei casi concreti; ma la prassi della *recitatio* non è propria solo di quest'opera.

Nel tardo pomeriggio, dopo la discussione generale, Michael Rainer ha tratto le conclusioni, toccando singoli aspetti delle monografie presentate. A suo giudizio Papiro Giusto va considerato – sulla linea tracciata da Palazzolo – un autentico giurista e non un semplice burocrate; come genere letterario, i *Libri de constitutionibus* segnano lo spostamento da un tipo di opera totalmente giurisprudenziale a una che tiene quasi esclusivamente conto della legislazione imperiale. Del lavoro di Sergio Castagnetti su Nerazio ha condiviso il titolo 'appunti' impiegato per tradurre *membranae*, sottolineando inoltre l'interesse della trattazione dell'*origo* da parte del giurista. Ha mostrato altresì interesse per la monografia di Alessia Spina, apprezzando particolarmente il termine 'scarnificato' utilizzato dalla studiosa per definire il particolare modo di scrivere di Scevola. Quanto al libro dedicato a Modestino, ha valutato positivamente il tema della penetrazione del latino e dell'uso del diritto romano nella provincia greca. Sulla linea di quanto affermato da Aldo Schiavone, Michael Rainer ha quindi sostenuto che la riscrittura della storia del pensiero giuridico non sarebbe possibile senza indagini meticolose, come quelle presenti nei lavori della Collana *SIR*: libro per libro, autore per autore, con un corredo di traduzioni moderne, di commenti per la comprensione dei singoli problemi giuridici, di continui riferimenti alla tradizione e di attenzione per l'aspetto biografico.

Iolanda Ruggiero
Università di Siena

Sergio Castagnetti
Università del Molise